



La **Commissione di Disciplina del Settore Arbitri**, letti gli atti del procedimento Prot. n. 2017/009 S.A.C.D. nei confronti dell'arbitro XXXXXXX, alla quale è stata contestata l'omissione di referto e della preliminare attività istruttoria in relazione ai comportamenti ingiuriosi ed offensivi tenuti dal tesserato XXXXXX nei confronti della Sig.ra XXXXXX, durante la competizione svoltasi il giorno xy ott.2017 presso il Bridge XXXXXXX, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

1. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

- Con provvedimento del 05.12.2017 il GSN ha dichiarato irricevibile la segnalazione inviata dalla tesserata XXXXXXX in data xy.11.2017 per i fatti del xy ott.2017, nei confronti dell'Arbitro XXXXXX ed ha disposto la trasmissione degli atti a Codesta Commissione per quanto di competenza.
- La Commissione, in ossequio al novellato disposto dell'art. 9 Regolamento Settore arbitrale ha aperto il procedimento disciplinare, ha avvisato l'arbitro della circostanza, ha contestato i fatti come in premessa ed ha inviato l'arbitro a fare pervenire memoria scritta entro trenta giorni dal ricevimento.
- L'arbitro XXXXXX ha fatto pervenire a Codesta Commissione memoria scritta.
- La CDA ha svolto ulteriore attività istruttoria acquisendo le testimonianze dei tesserati XXXXXX e XXXXXX.

2. ACCERTAMENTO DEI FATTI

Gli atti del procedimento, unitamente agli esiti della attività istruttoria, hanno consentito di accertare la seguente dinamica dei fatti:

- La Sig.ra XXXXXX, durante l'ultimo turno del Torneo svoltosi il giorno xy ott.2017 presso il XXXXXX, ha chiamato l'arbitro sostenendo di essere stata insultata dal Sig. XXXXXX e segnalando, peraltro, di voler procedere con un esposto;
- L'arbitro XXXXXX non ha udito direttamente i presunti insulti ricevuti dalla Sig.ra XXXXXX ad opera del XXXXXX;
- L'arbitro XXXXXX stante il fatto che la discussione non terminava e che si trattava dell'ultima mano del torneo, ha ritenuto opportuno suggerire ai giocatori di "chetare gli animi" ed ha invitato la Sig.ra XXXXXX a procedere con un esposto nei confronti del XXXXXX al termine della gara, ormai prossimo;
- La Sig.ra XXXXXX, al termine della gara, ha confermato all'arbitro XXXXXX di non voler procedere con l'esposto nei confronti del Sig. XXXXXX in presenza dei tesserati XXXXXX e XXXXXX;
- La Sig.ra XXXXXX, soltanto in data xy.11.2017, ha inviato alla Federazione Italiana Gioco Bridge la segnalazione per i fatti accaduti presso il XXXXXX in data xy ott.2017.



3. MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre effettuare una breve disamina della normativa applicabile al caso di specie ed alle prassi consolidate con espresso riferimento all'obbligo di referto da parte dell'Arbitro.

Pare opportuno distinguere e valutare tale obbligo dell'Arbitro in relazione alle due fattispecie tipiche configurabili:

- A) L'ARBITRO HA AVUTO CONOSCENZA DIRETTA DI UN FATTO che possa costituire oggetto di violazione disciplinare.

In tale ipotesi pare evidente come possa essere ravvisato in capo all'arbitro che ha avuto diretta conoscenza di un fatto che egli stesso stimi di rilevanza disciplinare, un obbligo di segnalazione e, quindi, di referto agli Organi di giustizia sportiva.

Superfluo rimarcare come il concetto di "conoscenza diretta" altro non significhi che l'apprensione di una circostanza avvenuta in presenza dell'Arbitro, che lo stesso abbia, quindi, direttamente udito.

- B) L'ARBITRO NON HA AVUTO CONOSCENZA DIRETTA DI UN FATTO che possa costituire illecito disciplinare.

In tale ipotesi l'Ordinamento di Giustizia sportiva (cfr. artt. 23 e 24 Regolamento di Giustizia sportiva) attribuisce al tesserato la scelta – e l'onere – di presentare una segnalazione/denuncia costituente un possibile illecito disciplinare.

Ed ecco, quindi, che qualora l'arbitro dovesse ricevere una segnalazione dettagliata e sottoscritta dal denunciante (che si assume la responsabilità della denuncia) dovrà farsi carico di notificare immediatamente il presunto autore e svolgere, nell'immediatezza dei fatti, l'istruttoria necessaria tesa all'accertamento della verità.

L'arbitro di gara dovrà, entro tre giorni dal compimento dell'evento, trasmettere la denuncia, unitamente al proprio referto, al GSN.

Premesso che il giudizio che compete a Questa Commissione non pertiene il contenuto e la fondatezza delle accuse mosse dalla Sig.ra XXXXXX nei confronti del Sig. XXXXXX, che infatti saranno oggetto di separato giudizio, atteso che il perimetro cognitivo e valutativo di Codesta Commissione inerisce unicamente la condotta dell'arbitro XXXXXX, al proposito si ritiene di osservare quanto segue.

Nel caso concreto risulta integrata la seconda delle fattispecie tipiche sopra emarginate poiché dagli atti e dalle testimonianze assunte è emerso oltre ogni ragionevole dubbio che l'arbitro XXXXXX non abbia direttamente assistito ai fatti lamentati dalla Sig.ra XXXXXX

Tale circostanza emerge con chiarezza dalla memoria depositata a propria difesa dall'Arbitro XXXXXX la cui versione è indirettamente riscontrata dalla stessa Sig.ra XXXXXX nell'esposto presentato in data xy.11.2017 laddove ella afferma di avere chiamato l'arbitro durante l'ultimo turno di gara e di averle riferito di essere stata insultata.



Va da sé che, nel caso di specie, l'intervento dell'arbitro è temporalmente successivo rispetto allo svolgersi degli eventi che hanno determinato la sua chiamata da parte della Sig.ra XXXXXX.

Il dato conclama che l'arbitro non poteva avere udito direttamente quanto eventualmente profferito dal XXXXXX nei riguardi della XXXXXX

Vi è da sottolineare che il fatto è avvenuto durante lo svolgimento dell'ultimo turno di gara e che l'arbitro ha tempestivamente e, indi, correttamente invitato la Sig.ra XXXXXX a procedere con una segnalazione scritta al termine della competizione sportiva.

La Sig.ra XXXXXX, dopo pochi minuti ha confermato di fronte ai testimoni XXXXXX e XXXXXX di non voler procedere con un esposto nei confronti del Sig. XXXXXX.

In un contesto come quello sopra delineato è da ritenersi che l'Arbitro XXXXXX non avendo ella avuto diretta contezza dell'episodio, in assenza di presentazione di esposto anche alla luce delle dichiarazioni della Sig.ra XXXXXX in merito all'intenzione di non procedere, abbia legittimamente e correttamente agito.

Del resto, in tal senso si esprime il dettato della norma di cui agli artt. 23 e 24 del Regolamento di giustizia sportiva laddove dispone che, in caso di accadimento di un fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione di una gara, sia il tesserato, quale titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, a dover proporre istanza indicando l'oggetto, le ragioni e gli eventuali mezzi di prova entro tre giorni dal compimento dell'evento, onde consentire all'Arbitro di dare avvio alla istruttoria e, quindi, di compilare un referto dettagliato.

Condizioni mancanti nel caso concreto.

Giovi considerarsi, come si evince dalle Linee Guida elaborate da Codesta Commissione, il suggerimento impartito agli Arbitri in merito al tentativo di preliminare conciliazione delle parti. Principio a cui tutta l'attività arbitrale deve, comunque, ritenersi prioritariamente ispirata e che vale ad escludere, proprio nel caso di mancata presentazione della segnalazione del tesserato e di mancata apprensione diretta dei fatti, qualsivoglia violazione disciplinare da parte dell'Arbitro.

La Commissione, pertanto, alla luce di quanto sopra

P.Q.M.

Dispone il proscioglimento dell'Arbitro XXXXXX.

Nulla per le spese.

Viene disposta la pubblicazione sul sito federale area Arbitri, autorizzando omissis di tutela.

Milano / Roma 24.01.2018

Il Presidente della Commissione di Disciplina
Alessandro Piana

Il Relatore estensore
Avv. Silvia Zoli